

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali» (2008), d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5
ALIVERTI (DC)	3
BAIARDI (PCI)	4
BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	5
FOGU, relatore alla Commissione	2, 5

I lavori hanno inizio alle ore 18,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali» (2008), d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali», d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Fincato, Diglio, Artioli, Barbalace, Cresco, Zavettieri, Mundo, Fiandrotti, Savino e D'Addario; Casati, Aiardi, Azzaro, Bertoli, Borri, Crescenzi, Drago, Ferrarini, Nicotra, Piermartini, Sangalli, Serrentino, Sospiri, Tancredi e Duce, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Fogu di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FOGU, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 2008 riguarda le modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali ed è stato approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera il 6 dicembre 1989. Il provvedimento colma una lacuna legislativa verificatasi dopo l'entrata in vigore della legge 5 aprile 1969, n. 119, che disciplinava in maniera diversa l'esame di maturità tecnica per i periti industriali, eliminando all'esame stesso quel carattere tecnico-pratico necessario per l'iscrizione all'albo professionale e per l'esercizio della libera professione.

Voglio ricordare che precedentemente al 1969 l'iscrizione all'albo professionale era automatica: era cioè sufficiente conseguire il diploma di perito industriale. Si passò poi dal diploma abilitante alla maturità tecnica, il cui riconoscimento giuridico doveva essere automatico; però le iscrizioni all'albo professionale in questa occasione si interruppero quasi del tutto e in alcuni casi si tennero corsi abusivi, mentre in altri sembrò quasi che i periti non volessero più esercitare la libera professione. Ad esempio è sufficiente ricordare che a Catanzaro non si è iscritto più nessun perito all'albo professionale.

Con il provvedimento al nostro esame si intende porre rimedio a questa situazione ed offrire ai neodiplomati periti industriali, dopo aver svolto un praticantato di alcuni anni di attività tecnica e subordinatamente al superamento di un regolare esame, la possibilità di iscriversi all'albo professionale per esercitare la libera professione. Questo meccanismo tende ad adeguare la situazione di questi neodiplomati a quella dei geometri e più in generale a quella esistente negli altri paesi europei.

Superato l'esame di Stato, anche i neodiplomati possono esercitare la libera professione. Invito perciò la Commissione ad approvare il

provvedimento al nostro esame nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALIVERTI. Signor Presidente, mi rendo conto delle esigenze dei periti industriali e quindi dell'opportunità di predisporre norme sul praticantato e soprattutto sull'esercizio della libera professione. Ritengo che sia questa la finalità del provvedimento al nostro esame, anche se debbo ricordare che esso si ispira ad altri disegni di legge che nel frattempo sono stati approvati e sui quali abbiamo già avuto occasione di pronunciarci.

Voglio però fare una riflessione - forse puntigliosa - sulle regole che dovrebbero sovrintendere alla formazione delle nuove leggi. Ho constatato che anche in questo caso vi è stata la sovrapposizione di una nuova normativa a precedenti disposizioni senza addivenire ad un chiarimento in ordine alla sussistenza o meno della vecchia normativa e in ordine alle eventuali contraddizioni. Mi dispiace ripetermi in questa sede, ma concettualmente sento il dovere di farlo. Spero che il Governo possa fornirci adeguate spiegazioni per fugare i dubbi emergenti.

La materia, infatti, precedentemente era regolata da due diverse leggi: in primo luogo dal regio-decreto 11 febbraio 1929, n. 275, che regolava proprio la professione del perito industriale. Questo decreto, tutt'ora in vigore, ha disciplinato la tenuta degli albi ed ha supplito, almeno per quanto riguarda i termini di vacanza, ad una normativa che, come ha sottolineato anche il relatore, era carente e contraddittoria.

La seconda legge, tutt'ora in vigore, è la n. 1378 dell'8 dicembre 1956, relativa all'esame di Stato e all'abilitazione all'esercizio di professioni. Mentre il provvedimento al nostro esame richiama il regio decreto solo per quanto riguarda il praticantato, la legge del 1956 è invece espressamente richiamata per quanto riguarda l'abilitazione per l'esercizio della professione. Infatti in sostanza si afferma che questa legge è quella che ancora oggi detta le norme per il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione. La citazione di questa legge però fa sorgere in me un grave dubbio: la legge n. 1378 dispone espressamente che sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, architetto, agronomo, veterinario e di perito oltre che di dottore commercialista. Non ho trovato, almeno per quanto riguarda le eventuali modifiche successive, essendo lo stampato del 1° gennaio del 1968, un riferimento specifico a questa professione, che pure in qualche modo era già in precedenza normata dal regio decreto del 1929. Mi è sorto allora un dubbio relativo al riferimento a questa legge n. 1378 del 1956. Nel momento in cui noi dettiamo norme precise, attraverso anche l'introduzione di nuove sanzioni, mi sono chiesto cioè se fosse appropriato il riferimento ad una legge che peraltro regola l'esercizio di professioni diverse da quelle indicate nel disegno di legge che stiamo per approvare. È un dubbio che ho e che mi auguro le precisazioni del rappresentante del Governo serviranno a fugare.

La seconda ed ultima questione che intendo sollevare è invece relativa alla norma di transizione che si è voluta introdurre attraverso il

terzo comma dell'articolo 3, in cui è disposto che hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale i periti che abbiano conseguito l'abilitazione e l'esercizio alla libera professione prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 9, il decreto cioè poc'anzi citato dal relatore. Io mi interrogo sulla necessità e sulla opportunità di una norma di transizione che di fatto - almeno così ritengo ma può darsi che il mio dubbio sia infondato - non mi sembra più di attualità. Sono ormai trascorsi infatti parecchi anni e non penso che quanti fossero nella stessa condizione debbano in qualche modo chiedere in questo momento l'iscrizione al nuovo albo.

Infine, signor Presidente - e questo perchè non si procede per sostituzioni o superamento delle norme precedenti - mi chiedo se alcune disposizioni contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, hanno tuttora validità o no. È, per esempio, sempre in vigore la norma del decreto regio che vieta la contemporanea iscrizione in più di un albo? Perchè il perito industriale non può essere iscritto ad un albo diverso se ha già o se consegue successivamente un secondo diploma che lo rende idoneo all'esercizio di un'altra attività che può essere affine o collegata alla prima? Ed ancora, è sempre valida la norma dell'articolo 7 che riguarda gli impiegati dello Stato per i quali è prevista un'iscrizione parziale? Sono norme che rimangono in vigore e che sussistono nonostante venga approvata questa norma che si sovrappone a quelle preesistenti? Me lo chiedo per evitare che in seguito, come già è successo altre volte, sorgano dubbi e che il Ministero intervenga con circolari interpretative che non hanno alcun valore o, come è avvenuto per i rappresentanti di commercio, con una successiva proposta di legge.

Prego quindi gli uffici ed il rappresentante del Governo di fugare questi miei dubbi e di rasserenarmi sulla validità delle norme.

Ciò detto, anche a nome del mio Gruppo, convengo sull'opportunità di valorizzare una libera professione che è tuttora in espansione e che tra l'altro, anche attraverso le leggi che dovremmo approvare sugli impianti tecnici, troverà nuove occasioni di sviluppo.

BAIARDI. C'è indubbiamente l'esigenza, che veniva sottolineata nella relazione e nelle varie discussioni che ci sono state, di andare ad una regolamentazione più attuale e, se vogliamo, anche ad una modernizzazione e moralizzazione dell'assetto professionale in questione. Del resto, il tema dei requisiti necessari per l'iscrizione nei vari albi professionali è problema che non riguarda soltanto i periti industriali ma tutti gli altri periti. Analoga discussione è sorta infatti anche quando abbiamo parlato dell'albo dei mediatori. Credo però, richiamandomi anche a quanto diceva il collega Aliverti, che si presenti l'esigenza fondamentale di un coordinamento delle varie normative che regolano l'iscrizione agli albi affinché poi non ci siano disparità, che non hanno nessun senso, quale l'impossibilità di essere iscritti contemporaneamente in due albi professionali, come dianzi è stato rammentato. Certamente potremmo affrontare la questione con un'iniziativa parlamentare, ma trattandosi di materia che coinvolge anche problemi gestionali e di carattere tecnico meglio sarebbe se ad intervenire fosse il Governo. Vorrei pertanto richiamare l'attenzione del sottosegretario

Bonferroni sull'opportunità di studiare un coordinamento delle varie normative per poter avere - lo dico con termine improprio - un «testo unico» che regoli l'iscrizione nei vari albi così da superare le differenziazioni esistenti. Una volta che i chiarimenti e le rassicurazioni richieste saranno dati non potremo che riconfermare il voto che già abbiamo espresso alla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FOGU, *relatore alla Commissione*. Condivido le osservazioni dei colleghi Aliverti e Baiardi e sono anche io convinto dell'opportunità di un coordinamento delle varie normative. Intanto, non approvando questo disegno di legge metteremmo in difficoltà ulteriori tutti i periti industriali che dal 1969 sono fermi rispetto ad un provvedimento che il Parlamento non è riuscito a licenziare. Propongo pertanto, come ho detto all'inizio, di approvare il disegno di legge in titolo così come è stato formulato e di passare poi, attraverso una iniziativa del Governo, a coordinare tutta la materia attraverso la predisposizione di un testo unico.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è per l'approvazione del testo così com'è. I temi qui sollevati dai senatori Aliverti e Baiardi sono stati affrontati in qualche misura anche nella discussione svoltasi alla Camera. Il problema di una modificazione della legge n. 1378 del 1956 che regola le normative relative all'iscrizione negli albi professionali e l'esercizio delle libere professioni è un tema di oggettivo interesse che può meritare attenzione da parte del Governo ma anche del Parlamento. Peraltro, l'approvazione di questo testo serve veramente a moralizzare e a regolarizzare in una materia che è stata lasciata senza interventi per tutti questi anni e che ha creato e va creando difficoltà e disagi notevoli oltre che preoccupazioni dal punto di vista dell'adeguatezza, della corrispondenza e dell'impegno professionale da parte dei periti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

È approvato.

Art. 2.

1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere di ineccepibile condotta morale;
- d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
- f) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
- b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
- c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
- d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI